



DELIBERAZIONE n. 35 del 28 novembre 2011

Oggetto: Definizione della controversia c/ Fastweb S.p.a.. Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

L'anno 2011 addì 28 del mese di novembre, nella propria sede di Via Paolo Lembo n. 40/F in Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		P r.	A ss.
Giuseppe Giacobozzo	Presidente		X
Anna Montefalcone	Vice presidente	X	
Riccardo Carapellese	Vice presidente	X	
Giuseppe Scarcia	componente	X	
Laura Santa Zavatta	componente		X

Assiste alla seduta il direttore del Co.Re.Com., Dott. Domenico Giotta

IL COMITATO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio:

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.):"

Visto l'art. 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della Regione Puglia:

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali:

Vista la Convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia:

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate:

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione:

Vista la Convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega:

Visto il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons (Testo coordinato con le

modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS. dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 12 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORECOM). Attribuzione incarichi direzione uffici:

Vista la documentazione in atti e la proposta del responsabile dell'istruttoria Avv. Di Carlo Annalisa:

Premesso che:

-con istanza GU14 (prot. n. 20110005899) il sig. _____, chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.a società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di swisscom AG (di seguito , per brevità , Fastweb):

-con nota del 23.06.2011 (prot. n. 20110010533) questo Ufficio comunicava alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione del 18.07.2011, con termine per il deposito di memorie e documenti sino al 08.07.2011 e nei successivi 5 giorni veniva fissato il termine per il deposito di repliche:

- che all'udienza del 18.07.2011 fissata ai sensi dell'art. 16 dell'allegato A alla delibera 173/07/Cons. comparivano le parti e, precisate le rispettive posizioni, veniva redatto relativo verbale (prot. 20110012203);

- che con nota del 05.09.2011(prot.n. 20110014168) si inoltrava richiesta di integrazione istruttoria al gestore Telecom Italia S.p.a.:

-esaurita la fase istruttoria, la controversia veniva definita.


Si rileva quanto segue:

1.Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. _____, titolare dell'utenza telefonica recante numero _____ nella propria istanza introduttiva e nel corso dell'istruttoria ha rappresentato quanto segue:

- a) in data 27.01.2010 l'istante effettuava il passaggio dal gestore Fastweb S.p.a. al gestore Telecom Italia S.p.a. utilizzando il codice di migrazione fornitogli dal gestore Fastweb attraverso nota mail del 17.12.2009;
- b) nonostante il passaggio ad altro gestore, Fastweb continuava ad emettere fatture addebitando al cliente canoni e altri costi non giustificati poiché afferenti ad un periodo in cui il rapporto si era già risolto a seguito della migrazione a Telecom Italia;
- c) l'istante pagava la prima fattura, attraverso addebito sul conto corrente, mentre le altre rimanevano insolute;
- d) l'istante esperiva il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom Puglia, depositando il formulario GU14 (prot. n. 20100010478.) che si concludeva con il verbale di mancato accordo n.134/2011 del 13.01.2011 (prot. n. 20110000288)

Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva all'Autorità di definire la controversia disponendo la regolarizzazione della posizione contabile e pertanto il rimborso della fattura pagata e lo storno delle altre rimaste insolute oltre al rimborso di Euro 300.00 per le spese di procedura.



Con nota (prot. n. 201100100533) del 23.06.2011 si comunicava alle parti l'avvio del procedimento e si convocavano le stesse all'udienza di discussione per il giorno 18.07.2011 concedendo termine fino al 08/07/2011 per depositare memorie e i successivi 5 giorni per inoltrare eventuali repliche.

La società Fastweb depositava in data 07.07.2011 memorie nelle quali rappresentava che:

"il Sig. *aderiva nel mese di gennaio 2009 ad una proposta di abbonamento in favore di Fastweb S.p.a. con contestuale stipulazione di un contratto di fornitura di servizi telefonici del tipo "residenziale" con numerazione nativa Fastweb n. 0836/230403.*

"Non risulta mai inviata, da parte del Sig. *alcuna formale comunicazione di disdetta contrattuale[...] né risulta pervenuta alcuna richiesta di migrazione".*

"Fastweb, in assenza di disdetta o di comunicazione di avvenuto passaggio ad altro gestore ha correttamente continuato a fatturare con riferimento al contratto a suo tempo intercorso inter partes".

"Si eccepisce altresì che le varie fatture emesse risultano comunque totalmente insolute, nel senso che l'odierno attore non soltanto ha omissso di pagare le somme da lui eventualmente contestate, anche le somme da lui eventualmente non contestate delle varie fatture emesse [...]."

"La menzionata convenuta inviava al Sig. *un primo sollecito di pagamento e preavviso di sospensione del servizio con lettera in data 04.08.2010; inviava quindi un ulteriore sollecito di pagamento e preavviso di sospensione del servizio con lettera in data 06.09.2010 e quindi, rimasti senza esito tali solleciti, la stessa convenuta Fastweb S.p.a. inviava all'odierno istante, con raccomandata a.r. del 22.11.2010, formale avviso di risoluzione contrattuale e disattivazione del servizio, sicchè il contratto telefonico inter partes è stato definitivamente chiuso in data 22.02.2011, con l'acclaramento di un complessivo insoluto di Euro 496,53 a carico del Sig. *, di cui *, conseguentemente, la deducente Fastweb S.p.a. richiede l'integrale pagamento al predetto istante".***

Per una migliore istruzione della pratica si riteneva necessario formalizzare, con nota prot. n. 20110014168 del 05/09/2011, una richiesta di integrazione istruttoria nei confronti della società Telecom Italia S.p.a. al fine di acquisire maggiori informazioni in ordine alla gestione della richiesta di migrazione dell'utenza 0836/230403, intestata al Sig. *da Fastweb S.p.a. a Telecom Italia S.p.a. e successivo perfezionamento del passaggio a quest'ultimo.*

Con nota fax del 30.09.2011 la società Telecom Italia S.p.a. per il tramite dell'Avv. Amedeo Parente, inoltrava le proprie memorie in merito alla richiesta di integrazione istruttoria.

"Per il numero 0836 230403, di cui alla richiesta di integrazione istruttoria, non risulta alcuna attivazione in Telecom Italia; tale numero non è presente nei sistemi Telecom né risulta emessa alcuna fattura per tale numero.

A nome del sig. *, risulta l'utenza n. *attivata dal 27.01.2010 a seguito di richiesta dell'offerta Alice Casa, da parte del predetto *.***

Agli atti risulta anche il codice di migrazione (comunicato al *da Fastweb il 17.12.2009) associato al predetto n. 0836/423490.*

Pertanto, si conferma che a far data dal 27.01.2010 il sig. *è cliente Telecom Italia, con l'utenza n. *.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Valutazioni in ordine al caso in esame

La vicenda oggetto della presente disamina si incentra su addebiti in fattura di costi non giustificati in quanto afferenti ad un periodo in cui il rapporto tra le parti era da intendersi risolto poiché si perfezionava il passaggio ad altro gestore della numerazione telefonica dell'istante.



Dall'esame della documentazione disponibile in atti e sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria si ritiene che le richieste presentate da parte istante non possano trovare accoglimento.

Dalle memorie depositate dal gestore Fastweb e dai documenti prodotti in allegato alle stesse (schermate Eureka) emerge che l'utente, non ha mai inoltrato al gestore Fastweb, per la numerazione oggetto dell'istanza, richiesta di migrazione ad altro gestore.

Inoltre la stessa Telecom Italia, nelle memorie depositate a seguito di richiesta di integrazione istruttoria inoltrata alla stessa da questo ufficio, conferma che la numerazione oggetto dell'istanza non risulta attivata e né è presente nei sistemi Telecom Italia.

A ciò si aggiunga che l'utente ha depositato come unico documento comprovante tale migrazione una mail del 17.12.2009 con la quale il gestore Fastweb comunicava un codice di migrazione associato però alla numerazione 0836/423490, numerazione diversa da quella per il quale è stata depositata istanza di definizione della controversia.

Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che le richieste formulate dall'istante nell'istanza di definizione della controversia in oggetto non possano trovare accoglimento.

Tutto ciò premesso, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presenta dal sig. nei confronti del gestore Fastweb S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della delibera 179/03/CSP.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/Cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259.


Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Il Direttore
Dr. Domenico Giotta

Il Vice Presidente
Prof.ssa Anna Montefalcone

Il Funzionario Istruttore
Avv. Annalisa Di Carlo



La presente copia composta
di n° 4 (quattro) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.



Il Direttore del Co.Re.Com. Puglia
Dott. *[Signature]* GIOTTA